



Decreto Dirigenziale n. 94 del 27/06/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "MONTE FOSSA" IN AGRO DEL
COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE) - ART. 23 L.R. 8/96.

CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "MONTE FOSSA" IN AGRO DEL COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE) - Art. 23 L.R. 8/96.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;
 - la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
 - tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;
 - il Sig. Federico Simoncelli, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 04/10/1952, in qualità di legale rappresentante dell'associazione appositamente costituita con atto registrato all'Ufficio del Registro di Santa Maria C. V. in data 06.06.2011 al n°2468, ha prodotto istanza acquisita al protocollo generale, Settore Foreste, Caccia e Pesca in data 21.07.2010 col n°0620665, corredata dalla dovuta documentazione, intesa ad ottenere la concessione di una Azienda Faunistica-venatoria denominata "MONTE FOSSA" dell'estensione di ha 312 in agro del comune di Pietravairano (CE) ai sensi dell'art.23 della Legge Regionale 8/96;
 - l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, con nota n.33579/T-B76A del 14.10.2010, previo esame della documentazione inviata con nota n.0738802 del 13.09.2010 ha espresso parere favorevole alla concessione e nel contempo raccomandava di accertare, poichè nell'area potrebbe essere presente anche la Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), oltre alla Lepre europea (*Lepus europaeus*) se sono effettivamente presenti entrambe le specie sul territorio al fine di predisporre eventuali strategie articolate di conservazione che prevedano, oltre alla esclusione dei ripopolamenti con la Lepre europea ed il divieto di abbattimento della Lepre italiana, anche il divieto di caccia alle lepri in genere nei settori aziendali ove sia accertata la presenza della Lepre italiana (in particolare nelle aree boschive e cespugliate);
 - l'Amministrazione Provinciale di Caserta, con nota n.0049653 del 26.04.20011, previo esame della documentazione inviata con nota n.0738794 del 13.09.2010, ha espresso parere favorevole alla concessione;
 - dall'esame della pratica si evidenzia come le superfici interessate riguardano i territori della precedente azienda omonima e conservano, in linea generale, le stesse caratteristiche ambientali;
 - in data 07/06/2001 il richiedente ha completato la pratica facendo pervenire anche copia dell'atto costitutivo dell'associazione registrato all'Ufficio del Registro di Santa Maria C. V. in data 06.06.2011 al n°2468;
- la superficie minima prevista dall'art.10 del regolamento per la costituzione di aziende faunistico-venatorie è di ha 200;

RITENUTO di dover provvedere, fino alla verifica dell'eventuale presenza di "lepre italiana", oltre alla esclusione dei ripopolamenti con la Lepre europea (*Lepus europaeus*) anche il divieto di caccia alle lepri in genere, così come suggerito dall'ISPRA con nota su indicata;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni già espresse, che la richiesta del Sig. Federico Simoncelli possa essere accolta;

VISTO l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24, di cui il comma 2 attribuisce alla competenza dei dirigenti l'adozione di atti di gestione precedentemente attribuiti agli organi di governo regionali, ed il comma 3 definisce quale competenza dei dirigenti di Settore l'adozione di atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTA la Legge Regionale 8/96;

VISTO il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia e Pesca;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

-Al Sig. Federico Simoncelli, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 04/10/1952 ed ivi residente alla via Fratta n°13 c.f. SMNFR52R04I234M, in qualità di legale rappresentante dell'associazione appositamente costituita con atto registrato all'Ufficio del Registro di Santa Maria C. V. in data 06.06.2011 al n°2468, è concessa la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria **"MONTE FOSSA"** della superficie di ha 311.38.75 in agro del comune di Pietravairano (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R. 8/96;

La Concessione è subordinata all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto dei "criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, ed in particolare per quanto riguarda:

- 1- Per le immissioni di selvaggina il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità stabilite per quanto attiene tempi, specie, quantitativi e controlli di cui all'art.3;
- 2- Il prelievo è consentito con le modalità di cui all'art. 4 dei citati "criteri" nel rispetto dei tempi e dei quantitativi per specie preventivamente stabiliti ed approvati dall'Amministrazione Provinciale competente;
- 3- Durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio la densità dei cacciatori presenti sul territorio dell'Azienda in ciascun giorno non può essere superare l'indice di densità venatoria vigente per la Campania;
- 4- il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dalla Provincia, su cui deve essere annotato il numero dei cacciatori ed il numero dei capi, distinti per specie, complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia; tale prelievo deve essere effettuato tenendo presente la capacità produttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione di cui all'art.5;
- 5- il titolare della concessione è tenuto, al fine di verificare se sia effettivamente presente anche la "Lepre italica", oltre alla Lepre europea, a soprassedere al lancio di lepri europee e sospendere la caccia alle lepri in genere; Qualora sia accertata l'assenza della Lepre italica, si potrà operare la immissione annuale di almeno 30 capi di lepri, rapporto 1m/2f, mentre il prelievo, da effettuarsi esclusivamente per la specie europea, dovrà essere modulato in funzione dell'incremento utile anno della popolazione;
- Inoltre, per la starna ed il fagiano, al fine di ricostituire una popolazione autosufficiente va operata l'immissione annuale rispettivamente di 60 capi, rapp. 1m/1f e 152 rapp. 1m/3f, preferibilmente di soggetti giovani (3-4 mesi), nel periodo primaverile, in idonee strutture di ambientamento da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata anche artificiali. Dal secondo anno tale quantitativo può variare, in accordo con l'amministrazione provinciale, proporzionalmente al prelievo effettuato durante la stagione venatoria e risultante dal registro dei prelievi dell'azienda e dalla consistenza della popolazione presente da effettuarsi attraverso metodi concordati con l'ISPRA censita a fine annata venatoria. Tali immissioni di selvatici sul territorio dovranno essere

- effettuati in osservanza delle normative e prescrizioni in materia veterinaria, attestate dal rilascio degli specifici certificati dell'Autorità Sanitaria;
- 5- l'Azienda deve prevedere la destinazione del 10% del territorio in concessione, opportunamente tabellato, a zona di rifugio della selvaggina con espresso divieto di caccia;
 - 6- il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente, inoltre dovrà prevedere la destinazione del 2% della superficie interessata all'Azienda a coltivazioni a perdere;
 - 7- l'Azienda deve essere delimitata da tabelle indicanti il tipo della struttura, apposte in conformità a quanto stabilito dalla L.R.8/96 e successivo regolamento approvato con delibera di G.R. n°3697 del 19.6.99;
 - 8- Eventuali danni causati dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno del perimetro dell'Azienda saranno a carico del concessionario;
 - 9 - il titolare è tenuto a delimitare con tabelle indicanti il divieto all'esercizio venatorio le zone interessate da incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000 art.10 comma 1;

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' A PARTIRE DALLA STAGIONE VENATORIA 2012/2013 FINO FINO AL 30 giugno 2017;

Il concessionario, per il primo anno, entro il mese di febbraio 2012, farà pervenire al Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania il versamento per l'annata 2011/2012 pari a € 1.953,00=; Annualmente poi, entro il mese di maggio, unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1)- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2)- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà costituite in azienda;
- 3)- copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri ...";
- 4)- planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere, del 10% adibito a protezione e dei punti di collocazione dei recinti di ambientamento di estensione limitata (massimo 1-2 ha cad.);
- 5) - relazione contenente la consistenza della popolazione presente e censita a fine annata venatoria ed in particolare per il primo anno dovrà contenere la verifica della eventuale presenza della specie lepore italica e i metodi adottati e concordati con l'ISPRA per tale censimento.

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, comporta la revoca immediata della concessione.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

- Dr. Daniela Lombardo -